

## Accesso agli atti: Servizi Demografici/Stato Civile

23 giugno 2020

### PREMESSA

L'accesso agli atti dei Servizi Demografici/Stato Civile è regolato dalle norme generali sull'accesso agli atti amministrativi e sulla “privacy”, e si esercita mediante **esame ed estrazione di copia** dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti previsti dalla norma. L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia o attestazione è “solitamente” subordinato al rimborso del costo di produzione, all'imposta di bollo, diritti di ricerca e visura. La richiesta di accesso **deve essere motivata**.

### LE TIPOLOGIE DI ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI

#### **L'accesso “generalizzato”**

Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola la nuova forma di accesso civico cd. “generalizzato”, caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

A tali fini è quindi disposto che “**chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni**, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.

L'accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l'accesso civico “semplice”) incontrando, quali unici limiti, da una parte, **il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati** indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall'art. 5-bis, c. 3.

### L'accesso civico "semplice"

L'accesso civico regolato dal primo comma dell'art. 5 del decreto trasparenza (cd. "semplice"), è correlato ai **SOLI atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione**, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

### L'accesso documentale

Le due forme di accesso civico regolate dal c.d. Decreto Trasparenza hanno natura, presupposti ed oggetto differenti dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti, Legge n. 241/1990 (cd. "accesso documentale").

La finalità dell'accesso documentale è quella di porre i **sogetti interessati** in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, **a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari**. Il richiedente deve infatti **dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"**; in funzione di tale interesse la domanda di accesso **DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE MOTIVATA**.

La legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi va così riconosciuta A **CHIUNQUE** può dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione hanno spiegato o sono idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.

**N.B.:** Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell'accesso documentale dove la tutela può consentire un accesso più in profondità e, nel caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni."

## FATTISPECIE

### **Esclusioni dall'accesso generalizzato: i servizi demografici**

Il D.Lgs.33/2013, all'art.5-bis, prevede l'**esclusione** dall'accesso generalizzato i dati e documenti il cui accesso è subordinato dalla "disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti", COME NEL CASO DELLA DISCIPLINA SUGLI ATTI DI STATO CIVILE, e quella sulle informazioni contenute nell'anagrafe della popolazione. Inoltre, sempre lo stesso articolo, prevede che l'**accesso generalizzato debba essere rifiutato laddove possa recare un pregiudizio concreto alla "protezione dei dati personali**, in conformità con la disciplina legislativa in materia".

Pertanto richieste di accesso generalizzato ai dati gestiti e trattati dai Servizi Demografici/Stato Civile, essendo per la maggior parte relativi a dati personali, **DOVRANNO ESSERE OGGETTO DI ATTENTA ANALISI**, al fine della valutazione se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale richiesto, possa arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.

I dati relativi alla salute e all'appartenenza razziale o religiosa (contenuti in atti anagrafici non più correnti ma che hanno un valore storico), **sono esclusi da ogni tipo di certificazione o consultazione**, ad eccezione di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria.

**La modalità ordinaria di accesso a dati a documenti dei Servizi Demografici/Stato Civile, è da ritenersi quella "documentale"**, per i quali:

"In caso di domanda di accesso ai documenti amministrativi il soggetto richiedente **deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva**, ritenuta meritevole di tutela; detta domanda deve, inoltre, indicare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento " (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22.06.2012 n° 3683, art. 22, co. 1, lett. B), L. 7 agosto 1990, n. 241.).

\*Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta.

## **STATO CIVILE**

### DIVIETO DI CONSULTAZIONE DIRETTA DEI REGISTRI

**Non è consentita la consultazione diretta dei registri da parte di soggetti diversi dall'ufficiale di stato civile** (Sentenza del Consiglio di Stato n. 99 del 23/01/1998).

**In nessun caso, mai, si può ammettere l'accesso diretto di chiunque** (anche se personalmente interessato alla consultazione o interessato per ragioni di studio a ricerche storiche, statistiche, epidemiologiche) ai registri dello stato civile; l'art.450 del codice civile, di carattere generale, è esplicito al riguardo e nessuna norma successiva, di carattere speciale, lo ha derogato. Altre ragioni, come è stato detto, si rinvencono nella necessità di evitare danni o indebite aggiunte o annotazioni su quei registri, di cui **l'ufficiale di stato civile è il solo custode**, e nella necessità di evitare che chi li consulti estenda illegittimamente la sua indagine ad atti rilegati nello stesso registro, relativi a persone diverse da quelle per le quali la richiesta di visura é stata fatta (Massimario ministeriale per l'Ufficiale di Stato civile - anno 2012).

### PUBBLICITÀ DEGLI ARCHIVI DI STATO CIVILE

Art. 450 Codice Civile - Pubblicità dei registri dello stato civile **"Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.** Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati."

\*La funzione pubblica della registrazione consiste nel certificare l'esistenza dei fatti rappresentati ai fini probatori, ed inoltre nel documentarli ufficialmente per la pubblicità dichiarativa nei confronti dei terzi (affinchè vi sia, quindi, la conoscibilità legale) che possono, di tal guisa, prenderne visione presso gli uffici competenti.

## **NOTA BENE**

**Il D.P.R. 1409/1963 (Legge archivistica) prevede un regime di consultabilità generale per i documenti anteriori all'ultimo settantennio.**

## RIFERIMENTI NORMATIVI

La soprintendenza archivistica dell'Emilia Romagna ha posto un quesito all'Ispettorato Centrale Servizi Archivistici del Ministero dell'Interno, il quale, in data 30/10/1996, ha risposto che la consultabilità degli atti di stato civile e anagrafe trova una specifica regolamentazione nell'ordinamento di stato civile e nel regolamento anagrafico. Ne consegue che tali atti sono soggetti ad una **secretazione "perenne"**.

## NOTE

L'art. 177, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 che aveva introdotto la possibilità di rilasciare le copie integrali degli atti dello stato civile, decorsi settant'anni dalla loro formazione, ma è stato abrogato dall' art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## RILASCIO DI COPIE INTEGRALI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE

**L'istanza di rilascio della copia integrale degli atti di stato civile deve esse motivata sulla base di quanto previsto dall'art.107 del D.P.R. 396/2000: "Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale SOLTANTO quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge."**

Pertanto gli estratti per copia integrale **POSSONO ESSERE RILASCIATI SOLAMENTE AL DIRETTO INTERESSATO**, relativamente ai minori ai genitori o al tutore, oppure a soggetti diversi a condizione che venga presentata motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

La richiesta deve contenere le generalità della persona della quale si richiede la copia integrale, almeno il nome e cognome e l'anno di nascita o di matrimonio o di morte per consentire l'individuazione nell'indice del corrispondente registro: in mancanza di tali dati, la richieste potrà essere respinta per insufficienza di notizie necessarie per l'individuazione dell'atto all'interno del registro.

Ai sensi dello stesso art.7 del D.P.R. n. 396/2000 l'ufficiale di stato civile che **rifiuta il compimento di un atto ovvero il rilascio di un estratto deve motivare per iscritto tale negazione** e avverso tale diniego l'interessato potrà ricorrere al tribunale ordinario; il giudice valutati gli interessi contrapposti e meritevoli di tutela potrà ordinare all'ufficiale di stato civile di procedere comunque alla certificazione.

## ULTERIORI INFORMAZIONI DI INTERESSE

### **Elettorale, Leva, Polizia Mortuaria, Ufficio Cimiteriale, Anagrafe degli Animali d'Affezione, Giudici Popolari**

L'accesso agli atti per tali attività è regolato dalle norme generali sull'accesso agli atti amministrativi e sulla "privacy".

### **La richiesta di dati per la ricerca scientifica, storica, statistica**

Il Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), riguardante il trattamento dei dati personali, nonché la sua implementazione nella normativa italiana attraverso il D.Lgs 101/2018, che ha profondamente modificato il precedente D.Lgs 196/03, danno ampio spazio alla ricerca scientifica.

Non vi è - a priori - **nessuna preclusione normativa che impedisca ad un comune cittadino di accedere agli stessi dati dell'ISTAT o di qualche altro grande Ente pubblico.**

Per contro, però, **non è sufficiente auto definirsi "ricercatore"** per vedersi aprire ogni banca dati: occorre preparare un progetto di ricerca, MOTIVARE la richiesta spiegando le ragioni per cui gli stessi risultati non possono essere raggiunti attraverso dati anonimi e aggregati; un procedimento complesso, al termine del quale si potrebbe ottenere tutti quei dati che sono stati autorizzati con finalità di ricerca, analogamente a quanto avviene col piano statistico nazionale, ma senza i quali non è possibile ottenere nessun dato.

## **I DATI ANONIMI E AGGREGATI**

Dati anonimi e aggregati **possono sempre essere rilasciati** senza limitazioni, sia per finalità di ricerca che per finalità commerciale, con le seguenti limitazioni:

Il diritto di accesso riguarda documenti/informazioni che esistono o che devono esistere per legge, o che sono ricavabili facilmente con la normale diligenza degli uffici. Non si può pretendere che un ufficiale d'anagrafe o di stato civile esplori tutto l'archivio cartaceo per estrarre una tipologia di dato, che si metta a fare elaborazioni statistiche complesse e non previste, che si inventi documenti diversi a seconda delle fantasie dei richiedenti. Se si tratta di **richieste ragionevoli e giustificate**, si potrà procedere, anche con piccole elaborazioni disponibili nel programma di gestione informatica, **diversamente si opporrà** un legittimo diniego.

**N.B.:** I dati devono essere realmente anonimi, ovvero non si potrà procedere a soddisfare la richiesta se i dati richiesti sono tali da consentire l'individuazione di singole persone.

Si ribadisce la piena e completa disponibilità per ogni necessario chiarimento e/o integrazione.

23/06/2020

*per Multibusiness Srl*

A circular stamp containing a large red 'G' logo, the text 'GARANTE PRIVACY ITALIA', and 'MULTIBUSINESS'. A handwritten signature is written across the stamp. Below the stamp, the text 'Data Protection Officer' and 'Dott. Pasquale Nicolazzo' is printed.

Data Protection Officer  
Dott. Pasquale Nicolazzo